

aber auch bloss unter bestimmten Voraussetzungen, eine jährliche Pension oder Unterstützung (vgl. Art. 7, 31 ff. und 44 der Bundesbahn- und Art. 34 ff. und 44 der Südostbahnkassestatuten). Und es ist wohl möglich, dass die den Rekurrenten oder ihren Hinterlassenen allenfalls einst zukommenden Pensionen oder Unterstützungen infolge Todes oder sonst infolge Wegfalls der hiefür bestehenden Voraussetzungen nur so kurze Zeit ausbezahlt werden, dass sie nicht einmal 80 oder 100% der vom Gehalt abgezogenen Beiträge ausmachen. Die Rechte der Rekurrenten auf Auszahlung dieser Beiträge oder von Pensionen sind somit an Bedingungen geknüpft, deren Eintritt ungewiss ist, und daher noch nicht entstanden; sie befinden sich erst in der Schwebe. Es ist deshalb nicht möglich, sie Obligationen oder Sparkassenguthaben gleichzustellen. Sie können aber auch nicht wie auf einem rückkaufsfähigen Renten- oder Lebensversicherungsvertrage beruhende Rechte behandelt werden; denn über solche Rechte kann der Versicherte jederzeit verfügen, und sie können deshalb mit dem sog. Rückkaufswert wohl als gegenwärtiger Vermögensbestandteil des Berechtigten und damit als steuerbares Kapitalvermögen betrachtet werden. Das trifft für die Ansprüche an Pensionskassen, wie sie hier in Frage stehen, nicht zu. Sie sind nicht ein selbständiges Vermögensrecht der Berechtigten, über das diese gegenwärtig schon verfügen könnten, sondern hängen mit dem Dienstverhältnis zusammen und stellen sich eher als ein Teil des Dienstinkommens dar, der ihnen aber, wenn überhaupt, erst später zufällt. Auch über die einbezahlten Beiträge steht den Berechtigten die Verfügung nicht zu. Wohl können sie dieselben zurückverlangen, wenn sie aus dem Dienstverhältnis ausscheiden. Allein dann erhält der Berechtigte erst in dem Zeitpunkte des Ausscheidens die Verfügung darüber, weshalb sie erst von diesem Zeitpunkte an als Vermögen desselben betrachtet werden können.

Die angefochtenen Entscheide sind somit wegen Verletzung des Art. 4 BV aufzuheben.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Rekurse werden gutgeheissen, soweit darauf eingetreten werden kann, und demgemäss die Entscheide des Regierungsrates des Kantons Schwyz vom 24. Dezember 1921 und 14. Januar 1922 aufgehoben.

3. Sentenza 1° aprile 1922

nella causa **Officine del Gottardo (Gotthardwerke)**
contro **Fisco del Cantone Ticino.**

Legge ticinese del 22 gennaio 1919 sui profitti di guerra. — L'imposta sugli utili di guerra dovrebbe, secondo la sua natura, essere soddisfatta sui profitti tratti dai contribuenti dallo straordinario incremento che la guerra ha dato a certe industrie e a certi commerci. — Contribuente nel cui confronto la legge è applicata con grande ritardo. — Se esso rende plausibile che nel frattempo l'utile è scomparso per motivi che non gli sono imputabili (nel caso, specialmente per perdite su valuta estera), che l'esazione dell'imposta mette a repentaglio l'esistenza stessa della sua industria e che non può pagarla con altri mezzi, l'autorità ha l'obbligo di esaminare queste obiezioni e di indagare, se, in analoga applicazione dell'art. 37 del decreto federale concernente l'imposta federale sui profitti di guerra, non sia il caso di condonare il tributo o di ridurlo. — Determinazione della procedura.

A. — L'art. 37 del decreto federale 18 settembre 1916 concernente l'imposta federale sui profitti di guerra dispone: « Se il contribuente si trova, senza sua colpa, » in una condizione tale che il pagamento dell'imposta » sui profitti di guerra gli riuscisse troppo oneroso, gli » potrà essere accordata una conveniente riduzione o » anche, secondo le circostanze, il condono completo » dell'imposta. Per le somme fino a fr. 1000 decide » l'amministrazione federale dell'imposta di guerra, per » somme maggiori il Dipartimento svizzero delle » finanze. »

B. — La S. A. Officine del Gottardo (Gotthardwerke), sottoposta all'imposta federale sui profitti di guerra, la pagò per gli anni 1915, 1916 e 1917. Mentre per i primi due anni l'importo del profitto imponibile non fu oggetto di controversia (1915: profitto di guerra fchi. 182,273, imposta fchi. 45,568; 1916: profitto di guerra fchi. 1,120,687, imposta fchi. 336,206), sorse invece per l'esercizio 1917 contesa tra la ricorrente e l'amministrazione sulla determinazione del reddito netto imponibile (art. 10 decreto succitato). La Società non intendeva riconoscere che un beneficio di fchi. 470,000, mentre l'amministrazione federale la computava in fchi. 1,150,000. Il procedimento di ricorso andò per le lunghe ed intanto la situazione delle Officine andava peggiorando per la crisi postbellica e per ingenti perdite subite su crediti in marchi. La Società, secondo le sue adduzioni, avrebbe investito ingenti somme in nuovi impianti allo scopo di fabbricare nuovi prodotti in sostituzione di quelli il cui traffico, finita la guerra, andava cessando. Ma i nuovi articoli non furono redditizi ed è lecito ammettere che i nuovi impianti abbiano un valore minore di quello stanziato nel bilancio. Durante la guerra la ricorrente trafficava soprattutto colla Germania; ne risultarono ingenti crediti in marchi che, a detta della ricorrente, al termine della guerra avrebbero raggiunto 6 milioni di marchi. Il marco figura nel bilancio del 1917 a 0 fchi. 80, in quello del 1918 a 0 fchi. 50 (per 2 565 000 fchi. in cifra tonda). La svalutazione significa una perdita di fchi. 1,200,000. L'esercizio del 1918 chiuse con un beneficio netto di 660 fchi. 65. Nel bilancio del 1919 il marco è iscritto in ragione di 0 fchi. 10 (50 587 fchi.); all'attivo figura una perdita sulla valuta di fchi. 827,717. Nel bilancio del 1920 i crediti in marchi sono iscritti per 0 fchi. 09 al marco; la perdita sul cambio (iscritta all'attivo secondo il decreto 26 dicembre 1919 del Consiglio federale) si cifra in fchi. 855,028 e l'esercizio si chiude con una per-

dita di fchi. 827,206. Secondo la ricorrente, il bilancio del 1921, che non fu ancora deliberato, rileverà una situazione ancora peggiore. I crediti in marchi dovranno subire una nuova svalutazione alla quale si aggiungono altre perdite. L'esplosione della « Nitrum » ha cagionato alle Officine un danno di fchi. 320,000 che l'assicurazione contesta di pagare; la riduzione dell'esercizio non permette l'utilizzazione della quantità minima di energia acquistata dalla « Motor » e si avrà per questo capo, sempre al dire delle Officine, una perdita di almeno fchi. 400,000.

La controversia precipitata tra l'amministrazione federale delle imposte e la ricorrente non venne a maturità di giudizio. In applicazione dell'art. 37 del decreto federale 18 settembre 1916, la Confederazione si contentò col pagamento di fchi. 150,000 e rinunciò al resto. Fchi. 100,000 le erano stati versati nell'aprile 1919 e fchi. 50,000 nel marzo 1920.

C. — Il 22 gennaio 1919 il Gran Consiglio del Cantone Ticino introduceva un'imposta sui profitti di guerra conseguiti negli anni 1915/1919. L'aliquota dell'imposta va dal 15 % al 25 % secondo l'ammontare dell'importo imponibile (art. 11) che è quello accertato federalmente, diminuito dell'imposta sui profitti di guerra pagata alla Confederazione.

Nel settembre 1920 le Officine del Gottardo furono tassate provvisoriamente per gli anni 1915 e 1916 con fchi. 244,305, in conformità dell'accertamento federale per i detti due esercizi. Invitate a solverne la prima rata con 122,152 fchi. 50, esse ricorsero al Dipartimento cantonale delle finanze con gravame del 25 settembre 1920 nel quale, esposta la critica loro situazione finanziaria, chiedevano si riconoscesse che l'imposta non fosse applicabile ad un reddito che più non esisteva e che si tralasciasse un'azione esecutiva che avrebbe colpito l'azienda mortalmente. Il Dipartimento cantonale delle finanze respingeva il ricorso con sua deci-

sione 22 febbraio 1921 allegando che sulle singole poste del conteggio non esisteva contestazione e riservando l'esito di un eventuale ricorso alla Commissione cantonale di tassazione. Da questa decisione le Officine del Gottardo si aggravavano al Consiglio di Stato insistendo sulla impossibilità nella quale esse si trovavano di pagare in qualsiasi modo l'importo reclamato. Il Consiglio di Stato non ha finora preso nessuna decisione. Nel frattempo però continuava la procedura avanti la Commissione cantonale di tassazione, alla quale pure le Officine esposero la loro situazione. Con decisione del 20 maggio 1921 quella Commissione determinava in 281,858 fchi. 90 l'imposta sui profitti di guerra dovuta dalle Officine per gli anni 1915/17, per l'ultimo dei quali (1917) essa si riferiva alla imposta federale sui profitti di guerra pel 1917 pagata dalle Officine con fchi. 150,000. La Commissione adduceva che de lege lata nessun dubbio era possibile sulla interpretazione dell'art. 11 secondo il quale, in sede cantonale, la tassazione doveva essere fissata sui risultati degli accertamenti federali; essere la Commissione strettamente vincolata dalla legge nè poter fare diversamente senza cadere nell'arbitrio. Da questa decisione le Officine ricorsero all'ultima istanza, la Commissione cantonale di ricorso, davanti alla quale esse esposero di nuovo la loro situazione finanziaria e insistevano sull'impossibilità che la legge venisse applicata in loro confronto. Il 2 dicembre 1921, la Commissione respinse il ricorso affermando che le considerazioni della Commissione cantonale « trovano pieno conforto » nella legge. La Commissione di ricorso non può entrare « nel merito e contestare od ammettere la verità delle » circostanze di fatto e delle perdite affermate dalla « ricorrente, tale compito esulando dalla propria competenza ».

D. — Con ricorso di diritto pubblico del 31 gennaio 1922, le Officine del Gottardo deferiscono questa deci-

sione al Tribunale federale domandandone l'annullamento.

La ditta ricorrente adduce: Gli atti prodotti dimostrano in modo indubbio che la società ha perduto completamente qualsiasi profitto di guerra da essa realizzato negli anni 1915/17; che i suoi bilanci degli anni successivi sono passivi; che questo fatto fu riconosciuto dall'amministrazione federale dell'imposta sui profitti di guerra e non ha potuto essere contestato dagli organi di tassazione ticinesi ai quali la società ha sempre dichiarato solennemente di tenere a loro disposizione tutta la sua contabilità per quelle indagini che essi avrebbero creduto opportuno di istituire anche mediante perizia. La questione della violazione dell'art. 4 CF, continua la ricorrente, può essere considerata sotto un duplice aspetto: sotto quello di una applicazione arbitraria della legge e, in secondo luogo, di un arbitrio commesso dal legislatore, cioè insito nella legge stessa. Nella sua risposta al ricorso Molinari & C. (cfr. sentenza del Tribunale federale 15 ottobre 1920 nella causa Molinari & C., concernente la costituzionalità della legge cantonale in questione), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dando opera a contestare l'appunto di arbitrarietà della legge dedotto dal fatto che essa, come è formulata, colpirebbe anche guadagni non esistenti, ebbe a sostenere, trattarsi di una imposta rivestente l'indole di un tributo sull'accrescimento della sostanza. Di fronte a questo modo di vedere, il Tribunale federale dichiarava nella sentenza 15 ottobre 1920 precitata che l'imposta in discorso doveva considerarsi come imposta suppletoria sul reddito, vale a dire come tributo sugli utili netti, i quali « di regola esisteranno ancora al momento e nella misura in cui saranno colpiti ». Il Consiglio di Stato e il Tribunale federale hanno quindi implicitamente riconosciuto che non potrebbe essere colpito un ente che più non esistesse. Il legislatore ticinese non ha creduto di dover riprodurre nella

sua legge l'art. 37 del decreto federale (v. stato di fatto, lett. a), certamente perchè egli lo reputò inutile di fronte al principio fondamentale della legge cantonale che colpiti dovessero essere i contribuenti soggetti all'imposta federale nella misura degli accertamenti fatti in sede federale. Allorquando un contribuente è dichiarato impotente al pagamento dell'imposta in sede federale, tale dichiarazione deve quindi valere anche in sede cantonale ed investe l'obbligo intiero dell'imposta, anche quella che per avventura avesse potuto essere soluta in sede federale prima che si verificassero le circostanze giustificanti l'esonero. La legge federale fu emanata in epoca in cui la ricorrente non poteva più essere tenuta al pagamento dell'imposta federale. Avrebbe quindi dovuto essere svincolata anche in sede cantonale. Deve dunque ritenersi arbitraria la decisione querelata perchè applica la legge anche a utili non più esistenti e vi assoggetta anche i contribuenti dispensati dal pagamento dell'imposta federale. Le Autorità ticinesi di tassazione si sono quindi rese colpevoli di diniego di giustizia rifiutandosi di esaminare la situazione finanziaria della ricorrente. Ma ove non dovesse ritenersi impugnabile come atto arbitrario l'applicazione della legge quale venne fatta in odio della ricorrente, la censura si rivolgerebbe contro l'opera stessa del legislatore. Stesse pure, come fu dichiarato dal Tribunale federale nel caso Molinari, che la Costituzione federale non vieta ai Cantoni di sottoporre ad una imposta cantonale redditi già colpiti dall'imposta federale, in niun modo potrà essere ammesso che un'imposta assisa sopra un determinato oggetto patrimoniale abbia ad essere pagata da un contribuente che non possiede più l'ente colpito al momento in cui la legge prese vita. Tali pretese toccano ai limiti dell'assurdo. L'imposta non colpirebbe più l'ente patrimoniale, ma la persona del contribuente che lo possedette una volta e che successivamente l'ha perduto e ciò senza

sua colpa e prima che fosse sorta la legge che stanziò l'imposta. È diniego di giustizia l'applicare la stessa disposizione a casi diversi senza tener conto della loro diversità e in tale censura incorrerebbe appunto il legislatore che sottoponesse all'imposta retroattiva sui profitti di guerra, indistintamente, tanto i contribuenti che questi profitti possiedono ancora quanto quelli che non li possiedono. E ancora si commetterebbe una manifesta disparità di trattamento assoggettando ad un onere fiscale assai lordo un contribuente in condizioni ristrette, non perchè al momento della imposizione si trovi in migliore condizione degli altri, ma perchè, in tempi passati, egli ha posseduto dei mezzi che oggi più non possiede. Si obietterebbe a torto che la situazione delle Officine possa migliorarsi: essa dev'essere considerata al momento dello stanziamento dell'imposta. L'imposta cadrà se a questo momento non può essere applicata. La legge non prevede un'imposta per enti futuri, altrimenti si paralizzerebbe completamente la libertà di disposizione del contribuente, che dovrebbe conservare gli enti deprezzati del suo patrimonio in attesa di un possibile miglioramento.

E. — La Commissione cantonale di ricorso domanda il rigetto del gravame contestando di aver applicata la legge in modo erroneo nonchè arbitrario. Si ammette che la legge è mal fatta e fu applicata con ritardo, ma nè l'una nè l'altra circostanza dispensa l'autorità dall'obbligo di applicarla. Si la legge cantonale avesse previsto il condono dell'imposta nel senso dell'art. 37 del decreto federale, la Commissione di ricorso non sarebbe certamente stata chiamata a conoscerne, ma altra autorità (per es. il Dipartimento delle finanze).

Anche il Consiglio di Stato conchiude domandando il rigetto del ricorso. La circostanza che l'esercizio della ricorrente sarebbe stato passivo per gli anni 1919/21 non la svincola dall'imposta alla quale la legge assoggetta tanto le persone che l'utile ancora posseggono,

quanto quelle che più non lo hanno. Per quanto ha tratto alla costituzionalità della legge, il Consiglio di Stato si riferisce alla precitata sentenza nella causa Molinari & C.

Considerando in diritto :

1° — Le istanze cantonali sono state esaurite poichè il ricorso è diretto contro la decisione 2/17 dicembre u. s. della Commissione di ricorso che contiene la tassazione definitiva della ricorrente per l'imposta cantonale sui profitti i guerra e che, in sede cantonale, non è deferibile ad istanza superiore. Non è d'impedimento all'esame di merito la circostanza che il Consiglio di Stato non ha ancora statuito sul gravame concernente la tassazione provvisoria e il relativo obbligo delle Officine di solvere la metà dell'imposta. La tassazione definitiva sostituisce quella provvisoria e rende senza oggetto il gravame che concerne quest'ultima, come riconosce la società ricorrente stessa.

2° — Chiedesi pertanto in primo luogo se sia fondato il rimprovero di applicazione arbitraria dell'art. 11 della legge cantonale 21 gennaio 1919 che la ricorrente muove alla Commissione di ricorso. La risposta è negativa. Secondo il disposto precitato sono tenuti all'imposta cantonale sulla somma complessiva dei loro profitti di guerra accertata federalmente ma diminuita dell'importo dell'imposta federale tutti quei contribuenti che sono soggetti all'analoga imposta federale. La ricorrente ha pagato l'imposta federale per gli anni 1915/17 e vien ora assoggettata all'imposta cantonale sotto deduzione dell'imposta soluta al fisco federale. Ciò corrisponde esattamente alla prescrizione dell'art. 11. La legge non fa riserva espressa circa l'ipotesi in cui il profitto tassato federalmente più non esistesse al momento in cui la legge cantonale fu emanata, nè fa dipendere l'obbligo fiscale dalla questione di sapere se il contribuente posseda i mezzi per soddisfarlo. Si

potrà forse ravvisare in ciò una lacuna della legge. Ma ad ogni modo l'autorità incaricata della tassazione non può essere tacciata di arbitrarietà se intende attenersi alla legge, sia rifiutandosi di riconoscere tale lacuna, sia non ritenendosi legittimata a colmarla. Atto arbitrario è l'applicazione di norma giuridica contrario al suo senso palese ed evidente. Non si verifica quindi quando il giudicante non può decidersi ad una interpretazione della legge siffattamente libera ed ardita da sembrarne piuttosto una correzione che un'interpretazione.

3° — Chiedesi in secondo luogo se l'addebito di arbitrarietà sia fondato dirimpetto all'opera del legislatore, vale a dire nei confronti della legge stessa.

Il Consiglio di Stato avvisa che questa questione sia già stata esaminata dalla Corte federale nel caso Molinari e C. e fa riferimento a quella sentenza, che fu contraria alla tesi di incostituzionalità.

In riguardo a quest'obiezione occorre anzitutto rilevare che, secondo la costante giurisprudenza, un disposto di legge può essere censurato di incostituzionalità ogni qualvolta venga applicato, quando la contestazione della legge stessa sia stata omessa o risulti tardiva. Vero è che il caso attuale differisce dal caso usuale, cui tale giurisprudenza si riferisce, nel senso che nella fattispecie la querela di incostituzionalità diretta contro la legge non fu omessa. Ma fu sollevata da altra persona (Molinari e consorti). Dovrebbsi quindi chiedere anzitutto, se il giudizio Molinari e C. possa essere opposto alla odierna ricorrente, che era estranea a quel primo procedimento. La condizione dell'identità delle parti in causa per l'ammissione della cosa giudicata, che in materia civile non darebbe luogo a dubbi, può invece essere discussa in tema di diritto pubblico. Ma non occorre che questa questione venga decisa, poichè le condizioni della fattispecie sono diverse da quelle del caso Molinari, nel quale il Tribunale federale, esami-

nando l'eccezione dedotta dai ricorrenti da una possibile applicazione della legge anche in casi in cui l'utile fosse scomparso, la considerò come una tesi non ancora dimostrata e che « di regola » non si avvererebbe. Ma per il continuo aggravarsi della crisi del dopoguerra tale ipotesi non è ora certamente lontana dalla realtà ed è appunto quella che è prospettata nell'attuale gravame.

4° — L'imposta ticinese sui profitti di guerra è, a non dubitarne, foggata su quella federale; si può anzi dire che l'applicazione del disposto dell'art. 11 della legge cantonale suppone la semplice traslazione al cantonale dei principi ammessi dal decreto federale, almeno per quello che concerne il modo di accertamento del reddito imponibile. Profitto di guerra nel senso del decreto federale è l'eccedenza dell'utile netto di un anno fiscale sull'utile netto medio degli ultimi due esercizi anteriori alla guerra (art. 6, lett. a). Gran parte di questi profitti di guerra vengono rivendicati dalla Confederazione e dal Cantone. Si tratta quindi, sotto forma di imposte, in realtà di una partecipazione dello Stato agli utili di guerra conseguiti dai privati. Fonte dell'imposta ed oggetto dell'imposta è una parte dell'utile dell'azienda e precisamente il profitto di guerra nel senso indicato. Normalmente quindi l'imposta dovrebbe essere soddisfatta coll'utile stesso poichè essa tende a devolverne una parte allo Stato. Ma da questa considerazione non scende ancora che, dal punto di vista dell'art. 4 CF, l'obbligo fiscale non possa essere sancito se non ove il guadagno esista ancora al momento in cui fu fatta la legge o sia stata messa in atto (stanziamento dell'imposta, tassazione ecc.). Il fatto che l'utile più non esiste nei momenti suaccennati non basta per estinguere l'obbligo di pagare il tributo. La decisione dipende anzitutto dalla questione di sapere *per quali motivi* l'utile sia sfumato. Il contribuente può averlo sperperato o essersene spossessato in vista delle future contribuzioni. Se si tratta di società, l'utile può essere

stato profuso in dividendi troppo vistosi o in elargizioni troppo laute agli amministratori, al personale ecc. In queste e in altre simili ipotesi non esiste motivo sufficiente perchè debba cessare l'obbligo di solvere il tributo, il quale non potrebbe essere considerato come estinto neanche quando, l'utile pur essendo stato consumato in modo normale (per es. essendo stati normali i dividendi, le tantièmes, gli ammortamenti ecc.), il contribuente sia nondimeno in condizione di pagare l'imposta con altri mezzi (per es. colle riserve di esercizi anteriori). Ma di fronte a tali ipotesi sono concepibili altre in cui, sfumato l'utile e non essendo disponibili altri mezzi, l'esazione dell'imposta costituirebbe una misura di tale rigore da sembrare incompatibile collo scopo stesso della legge e questo sarebbe appunto il caso in cui si trova la ricorrente secondo le sue allegazioni.

I profitti di guerra sono stati conseguiti in condizioni affatto anormali, quelle create dalla guerra. Se lo Stato indugia nel colpirli può accadere che, sopravvenendo congiunture sfavorevoli, l'utile nato dalla guerra scompaia per forza stessa delle cose, vale a dire indipendentemente dalla colpa e dall'opera del contribuente. Se questo pericolo non era escluso, come dimostra la fattispecie, nel dominio dell'imposta federale (per gli ultimi anni di guerra), esisterà a fortiori in quello dell'imposta cantonale, che fu istituita solo nel 1919, con effetto retroattivo agli esercizi 1915 e seg. e venne messa in atto con rilevanti indugi. La tassazione definitiva della ricorrente non avvenne che alla fine del 1921, poscia che, imperversando già da qualche tempo la crisi postbellica, gli utili erano scomparsi secondo le asserzioni della ricorrente. Ora, pretesa certamente inconciliabile col concetto stesso dell'imposizione degli utili di guerra — che è partecipazione degli enti pubblici a quei profitti — è quella dello Stato che, pur avendo tardato nel rivendicare per legge la parte che vuol avere

e indugiato ad esigerla, persiste nondimeno nel forzarne il pagamento anche quando, indipendentemente dall'opera del contribuente, l'utile è scomparso e non esistono altri mezzi per far fronte all'onere; esigenza questa inconciliabile anche colla considerazione più generica che l'esazione rigorosa del tributo può condurre alla rovina delle aziende alla cui esistenza la collettività, e quindi lo Stato stesso, può essere grandemente interessata. Il fatto che lo Stato mantiene radicalmente le sue pretese senza distinguere se l'utile esiste ancora o sia scomparso, e in quali condizioni ciò sia avvenuto, costituisce, in date condizioni, una disparità di trattamento non consentita dall'art. 4 CF.

Se non che, cosa oltremodo difficile è il determinare a priori queste condizioni e racchiudere in una definizione tutte le ipotesi nelle quali l'esazione dell'imposta appaia conciliabile o inconciliabile coll'art. 4 CF per le considerazioni suesposte. Tutto dipenderà dalle peculiari circostanze della specie, da apprezzarsi nel loro insieme con equità e larghezza di vedute. Dipenderà anzitutto, come fu sopra osservato, per quali cause l'utile sia comparso, se esistono altri mezzi ecc. Ma non è possibile di prevedere tutte le eventualità e si è appunto quest'impossibilità che ha dettato al legislatore federale l'art. 37 del suo decreto (v. lett. a) e la formula elastica ivi adottata, che gli permette di considerare in modo liberale tutte le circostanze del caso e segnatamente anche le ragioni di equità che possono militare in favore di adeguata riduzione o del condono totale del tributo. Dello spirito di questo temperamento alla rigidità della legge dev'essere informata, ove si voglia che sfugga all'addebito di violazione dell'art. 4 CF, anche l'applicazione della legge ticinese la quale, sorta e messa in atto molto più tardi di quella federale, ne è, per così dire, la riproduzione, eccetto appunto per quanto ha tratto alla provvida ed equa misura dell'art. 37 del decreto federale.

5° — Da quanto precede risulta: alla ricorrente

dev'essere riconosciuto il diritto di adire nuovamente le Autorità ticinesi affinché esaminino la vertenza nello spirito dell'art. 37 del decreto federale e secondo i precetti sopraesposti. In questo senso la querelata decisione della Commissione di ricorso dev'essere provvisoriamente mantenuta, vale a dire fino a nuovo giudizio dell'Autorità competente ticinese, giudizio deferibile al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico ove quell'Autorità si sia rifiutata di entrare nel merito della nuova istanza o l'abbia decisa in modo arbitrario. Essa avrà l'obbligo di esaminare la situazione finanziaria della ricorrente e di vedere se, in analoga applicazione dell'art. 37 del decreto federale, questa esiga il condono parziale o totale dell'imposta. Autorità competente per questo nuovo procedimento potrà essere, secondo la natura della controversia che richiede ampi poteri discrezionali, tanto il Consiglio di Stato del Cantone Ticino quanto il suo Dipartimento delle finanze, a scelta delle Autorità ticinesi. La ricorrente però è tenuta ad inoltrare l'istanza al Consiglio di Stato, il quale la trasmetterà *d'ufficio* al Dipartimento delle finanze ove a quest'ultimo intenda devolvere il giudizio. Onde mantenere lo statu quo in pendenza del procedimento, l'esecutività della querelata decisione 2/17 dicembre 1921 della Commissione di ricorso resta sospesa fino a definizione della vertenza, *alla condizione però che la ricorrente interponga la sua istanza al Consiglio di Stato entro 30 giorni da quello della notifica del presente giudizio motivato. In caso d'inosservanza di questo termine, la sospensione cade.*

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto nel senso dei motivi e colla riserva che l'esecutività della decisione querelata 2/17 dicembre 1921 della Commissione ticinese di ricorso per l'imposta cantonale sui profitti di guerra è sospesa provvisoriamente (v. considerando 5°).